N. 00530/2008 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 530 del 2008, proposto da: A. N., rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Lovise, con domicilio eletto presso Francesco Di Pietro, in Perugia, via G.B. Pontani, 3;

contro

la Questura di Terni, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;

per l'annullamento

del provvedimento n. 132/08 datato 19 novembre 2008, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e comunque consequenziali;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Terni – Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13/05/2009 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

1. La ricorrente, cittadina albanese, è entrata in Italia nel 2004 per motivi di turismo. Successivamente, manifestatisi i sintomi di una grave patologia (da ultimo diagnosticata come "lupus eritematoso sistemico con nefropatia ed altro, con dolore cronico degenerativo di grado severo" – cfr. relazione della Azienda Ospedaliera di Terni in data 9 aprile 2008), ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di cure mediche, più volte rinnovato, sino alla data del 4 maggio 2008.

L'ultima richiesta di rinnovo è stata respinta dal Questore di Terni con provvedimento n. 132 in data 19 novembre 2008.

Il diniego, sostanzialmente, è motivato :

- col riferimento alla sentenza di questo Tribunale 8 febbraio 2008, n. 55 (riguardante la diversa vicenda di altro soggetto), «nella quale viene affermato il principio secondo cui, l'inespellibilità per gravi motivi di salute ed il conseguente diritto alla cura sancito dall'art. 35 [del d.lgs. 286/1998, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero], prescindono dal diritto al rilascio di un permesso di soggiorno»;
- e con la considerazione che, quindi, la ricorrente «non ha titolo e, alla luce del rinnovato orientamento giurisprudenziale del T.A.R. Umbria, non lo avrebbe avuto nemmeno in passato per poter ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di cure mediche, previsto unicamente nella ipotesi e con i presupposti dettati dall'art. 36 del T.U. sull'immigrazione».
- 2. La ricorrente impugna il diniego, prospettando le articolate censure appresso sintetizzate.
- 2.1. Vi è violazione e falsa applicazione degli articoli 36, 35, comma 3, 5, commi 2 e 5, e 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998, in quanto una corretta interpretazione della normativa porta a concludere che, qualora non sia possibile espellere lo straniero avente diritto alle cure mediche, è necessario (o, quanto meno, è possibile, sussistendo i presupposti di legge) regolarizzare la sua posizione mediante rilascio del permesso di soggiorno relativo.
- 2.2. Vi è violazione e falsa applicazione dell'articolo 35, predetto, e dell'articolo 28 del d.P.R. 394/1999, in combinato disposto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione e con l'articolo 2 del d.lgs. citato, in quanto non può non equipararsi alle situazioni considerate (ai fini del rilascio del permesso di soggiorno) dall'articolo 28, quella dello straniero inespellibile, il cui ritorno nello Stato di origine comporterebbe un danno grave ed irreparabile per la salute.
- 2.3. Infine, vi è eccesso di potere per erronea ed omessa valutazione dei presupposti di fatto, in quanto per la ricorrente non vi sono altri motivi preclusivi alla permanenza in Italia, dove è da anni integrata, vivendo con il nucleo famigliare del fratello, e dove può ricevere le complesse cure di cui ha bisogno.
- 3. Resiste per l'Amministrazione l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, controdeducendo puntualmente.
- 4. Il ricorso è fondato e deve perciò essere accolto.
- 4.1. Anzitutto, è necessario chiarire la effettiva portata della sentenza n. 55/2008.

Il Tribunale, in quell'occasione (nel solco della sentenza della Corte Costituzionale 17 luglio 2001, n. 252), ha affermato che l'inespellibilità per gravi motivi di salute ed il diritto alla cura sancito, a favore degli stranieri comunque presenti sul territorio nazionale, dall'articolo 35 del d.lgs. 286/1998 prescindono dal rilascio del permesso di soggiorno per motivi di cure mediche.

Ha inoltre affermato che il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche può essere comunque precluso dall'insussistenza di presupposti per l'ingresso ed il soggiorno ulteriori rispetto a quelli considerati dall'articolo 36 (ad esempio, a causa di precedenti condanne penali, come nel caso deciso dalla sentenza citata).

Non è invece desumibile da detta sentenza che, quante volte ricorrano i presupposti dei diritti garantiti dall'articolo 35, per ciò solo sia inutile e anzi (come mostra di ritenere la Questura) precluso il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche previsto dall'articolo 36 (permesso che, all'evidenza, garantisce allo straniero utilità ulteriori, rispetto all'inespellibilità ed alle cure mediche).

Anzi, nella sentenza viene anche precisato – pur non potendo avere rilevanza concreta nella controversia decisa, in presenza di precedenti penali di per sé ostativi – che la circostanza che lo straniero, al momento dell'insorgenza della malattia e della necessità di cure, sia già legittimamente presente ad altro titolo sul territorio italiano, non gli impedisce di richiedere ed ottenere il permesso di soggiorno dimostrando la sussistenza dei presupposti indicati dall'articolo 36.

4.2. Appare a questo punto evidente la diversità della situazione della ricorrente rispetto a quella dello straniero al centro della controversia decisa dalla sentenza n. 55/2008.

Infatti, a differenza che nel caso precedente, a carico della ricorrente non risultano elementi preclusivi del rinnovo del permesso di soggiorno, in relazione ai requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dagli articoli 4 e 5 del d.lgs. 286/1998.

Anche l'affermazione, contenuta nelle premesse del diniego impugnato, riguardante l'essersi la ricorrente a suo tempo trattenuta in Italia dopo la scadenza del titolo di ingresso e prima che le venisse rilasciato il permesso di soggiorno (come detto, in seguito più volte pacificamente rinnovatole), non appare adeguatamente dimostrata.

Inoltre, nella controversia decisa dalla sentenza n. 55/2008 erano state messe in discussione anche la natura urgente ed essenziale delle cure mediche che lo straniero avrebbe dovuto ancora sostenere, e l'impossibilità di fruirne nel Paese di origine. Nel caso della ricorrente non risulta invece effettuata alcuna valutazione specifica al riguardo (ed il tenore della documentazione medica acquisita rende verosimile un esito favorevole all'interessata).

4.3. E' vero che l'articolo 36 prende espressamente in considerazione l'ipotesi che l'ingresso ed il soggiorno in Italia avvengano al fine precipuo di effettuare cure mediche, e prevede a tal fine per lo straniero e l'eventuale accompagnatore il preventivo rilascio di uno specifico visto di ingresso e del relativo permesso di soggiorno.

Ma non appare ragionevole, nè sostenibile alla luce del principio di uguaglianza e di quello di tutela della salute quale diritto fondamentale della persona, desumibili dagli articoli 3, 2 e 32 della Costituzione, che la posizione dello straniero legittimamente presente ad altro titolo in Italia, sia trattata in modo deteriore rispetto a quella dello straniero che debba ancora farvi ingresso.

4.4. Per quanto esposto, il diniego impugnato non appare fondato su legittime ragioni ostative e pertanto deve essere annullato.

Infatti - se non può ritenersi che spetti senz'altro alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno, quale riflesso amministrativo della sussistenza dei presupposti del diritto alle cure mediche previsti dall'articolo 35 - l'Amministrazione è tuttavia tenuta a valutare la sussistenza dei presupposti sostanziali previsti dall'articolo 36, del d.lgs. 286/1998, ai fini del rilascio o del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche.

 Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 13/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Annibale Ferrari, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/07/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)